

Genova, 25 marzo 2008

A Tutti i Pegg.mi Clienti

## Circolare di Studio

### N. 6 - 2008

#### PROROGA AL 31 MAGGIO 2008 PER L'INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770-SEMPLIFICATO

E' stata pubblicata in **G.U. del 29 febbraio 2008, n.51 - S.O. n.47** - la **L. n.31 del 28 febbraio 2008**, di conversione del D.L. n.248 del 31 dicembre 2007 (*c.d. Milleproroghe*), in vigore dal 1° marzo, con cui è stato prorogato solo per il 2008 al 31 maggio 2008, il termine di trasmissione in via telematica da parte dei sostituti d'imposta dei dati fiscali e contributivi relativi alle certificazioni rilasciate per l'anno 2007 (MODELLO 770-SEMPLIFICATO).

#### SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA

##### Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2008. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari al 4,20%. Il tasso sale pertanto dal 11,07% (in vigore per il periodo 1° luglio 2007 - 31 dicembre 2007) all'11,20%.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato dell'11/02/2008, G.U. n.35 dell'11/02/2008)**

#### ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - NUOVE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Con l'approvazione del D.Lgs. n.231 del 16 novembre 2007 il Legislatore ha dato piena attuazione alla 3° Direttiva antiriciclaggio, con, da un lato, la rimodulazione della portata degli obblighi antiriciclaggio per i diversi soggetti interessati, e, dall'altro, la modifica delle regole sull'utilizzo del denaro contante e degli altri strumenti di pagamento.

Per questo secondo aspetto, in particolare, al fine di contrastare efficacemente la lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita attraverso il monitoraggio dei pagamenti, dal **30 aprile 2008**, scenderà da 12.500 a **5.000 euro** il limite per il trasferimento di somme in contanti, libretti e assegni al portatore. In pratica non si potranno complessivamente fare acquisti o pagare compensi per valori superiori a 5.000 euro utilizzando le banconote.

Si noti come l'avverbio "complessivamente" non sia più riferito al valore da trasferire, ma al valore dell'operazione, **anche frazionata**, intendendola come un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi **ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

La norma interviene anche in materia di assegni bancari e postali e di conti e libretti di risparmio. A partire dal **30 aprile 2008** gli **assegni bancari e postali** emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Anche gli **assegni circolari, vaglia postali e cambiari** sono emessi con

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'importo pari o superiore a 5.000 euro è previsto per ogni singolo assegno e non per l'ammontare complessivo degli assegni.

Vi è poi il **divieto di emissione** degli assegni all'ordine del traente (noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi), salva la possibilità di girare gli assegni stessi a una Banca o alle Poste Italiane Spa per l'incasso. Questo consentirà di eliminare la prassi che consentiva di trasformare gli assegni all'ordine del traente in titoli al portatore mediante girata, con tutti i possessori intermedi del titolo di credito che rimanevano, di fatto, non conosciuti dagli intermediari.

E' anche stata introdotta una particolarità nella procedura di **rilascio** dei carnet di assegni bancari e postali: per regola, devono essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità, salvo che il correntista chieda, per iscritto, il rilascio di assegni bancari e postali in forma libera. Anche il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

**In tutti questi casi, però, il richiedente dovrà pagare, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun assegno, e ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.**

Disposizioni limitative analoghe a quelle del contante sono disposte anche per i **libretti di deposito bancari o postali al portatore** d'importo pari o superiore a 5.000 euro e per il loro trasferimento. Il saldo dei libretti, attualmente stabilito in 12.500 euro, dovrà necessariamente essere ridotto **entro il 30.04.2008 a 5.000 euro** ovvero **estinto**. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

La nuova disciplina vieterà anche il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a **2.000 euro** effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (il *c.d. money transfer*) limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziarie.

Le sanzioni previste sono pesanti, tanto per chi effettua il trasferimento, quanto chi riceve somme in contanti: alla violazione si applica la sanzione **dall'1 al 40%** dell'importo trasferito.

\* \* \* \*

## **(.....) E PER I PROFESIONISTI:**

Si ricorda che l'art. 35, comma 12, del D.L. 223/2006, per i lavoratori autonomi dispone che: *"(...) I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 Euro"*.

In sede di conversione del Decreto Legge 223/2006 (e successiva modifica con la legge Finanziaria per il 2007, comma 69), è stata introdotta una disposizione transitoria secondo la quale **il predetto limite di 100 Euro si applica a partire dal 1 luglio 2009** in quanto sino a tale data gli importi minimi sono i seguenti:

- ♣ 1000 Euro fino al 30 giugno 2008;
- ♣ 500 Euro dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009.

## DAL 1° MARZO 2008 NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE NELLA CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI

Ricordiamo, come già indicato nella precedente circolare n. 5/2008 che dal 1° marzo 2008, per effetto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008, anche le cessioni di immobili strumentali di cui alla lett.b) dell'art.10, n.8-ter del DPR n.633/72 sono soggette al regime dell'inversione contabile e, quindi, dovranno essere fatturate senza applicazione dell'imposta (cosiddette fatture ad "aliquota zero").

Si tratta in particolare delle cessioni effettuate da soggetti Iva nei confronti di soggetti che hanno un pro-rata di detraibilità non superiore al 25%.

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

Le tipologie di soggetti che rientrano in tale ambito sono, in genere, coloro che realizzano operazioni attive esenti nell'ambito della propria attività: *a titolo esemplificativo si citano il medico, lo psicologo, il fisioterapista, l'assicuratore, il promotore finanziario*. Si tratta di soggetti che vengono ai fini Iva definiti "assimilati ai privati" in quanto proprio per l'esenzione che caratterizza le loro operazioni attive non hanno la possibilità di recuperare (in toto o solo in minima parte) l'Iva pagata sugli acquisti.

Va ricordato che già dallo scorso 1° ottobre 2007 il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle cessioni di fabbricati strumentali (capannoni, negozi, uffici, ecc.) per le quali trova applicazione – in deroga alla regola generale di esenzione che, salvo alcune eccezioni, caratterizza queste operazioni - l'opzione per il regime di imponibilità ai fini Iva.

Rimangono assoggettate ad Iva secondo le regole ordinarie le cessioni che vengono poste in essere nei confronti dei privati nonché quelle poste in essere nei 4 anni successivi alla costruzione o ristrutturazione dell'immobile da colui che ha ottenuto il titolo per l'esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

## DAL 1° GENNAIO 2008 PASSA AL 100% LA DETRAZIONE DELL'IVA

### SULLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE IN OCCASIONE DI SEMINARI E CONVEGNI

Con riferimento alla detraibilità dell'Iva esposta sulle fatture di vitto e alloggio, l'art.19-bis1 del DPR n.633/72 precisa alla lett.e) che non è ammessa in detrazione, salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. In deroga a tale principio generale è intervenuta la *legge Finanziaria per l'anno 2007* che, modificando direttamente la lettera e) del citato art.19-bis1, afferma la detraibilità dell'Iva assolta in relazione a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, se erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Poiché per il solo anno 2007 la detrazione dell'Iva è stata limitata alla misura del 50%, a partire dal 1° gennaio 2008 è possibile detrarre interamente l'Iva assolta in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni e congressi in capo a tutti i soggetti passivi che acquisiscono le predette prestazioni ai fini dello svolgimento della attività, sia di impresa che di arte o professione.

Con la *C.M. n.11/E del 16 febbraio 2007* l'Agenzia delle Entrate, intervenuta a commento delle modifiche apportate dalla citata legge finanziaria, ha fornito importanti precisazioni:

- ♣ viene precisato che la norma, sussistendo i presupposti, rende possibile la detrazione in capo a tutti i soggetti passivi che acquistano tali prestazioni per lo svolgimento dell'attività di impresa, arte o professione esercitata, riconoscendo possibile la detrazione **anche nei confronti dei relatori** e non solo ai partecipanti del convegno;
- ♣ viene precisato che la norma, riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svolgimento del convegno, rende possibile la detrazione dell'Iva assolta con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e necessarie al fine della partecipazione alle attività congressuali. L'Agenzia, quindi, riconosce che l'organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al domicilio del partecipante (la distanza della sede dell'evento rispetto alla sede o residenza dei partecipanti) possono rendere necessario il **sostenimento di spese nei giorni immediatamente antecedenti o successivi allo svolgimento dell'evento stesso**. Ai fini del riconoscimento della detrazione quindi possono essere considerate non solo le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di ristorazione erogate i giorni stessi dello svolgimento del congresso, e alle quali si riferisce in modo esplicito la norma, ma anche le spese il cui sostenimento è necessario per la partecipazione all'evento.

La norma, inoltre, non subordina la spettanza della detrazione dell'imposta alla condizione che l'evento sia localizzato o meno nel Comune di residenza del partecipante, per cui è da ritenersi ammissibile la detrazione per le spese di somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui il congresso si tenga nello stesso Comune del domicilio del professionista.

Non sembrano invece conferire il diritto alla detrazione le eventuali prestazioni alberghiere usufruite nello stesso Comune, in quanto non strettamente necessarie all'evento.

In relazione all'aspetto sia oggettivo che soggettivo della detrazione dell'Iva assolta sulle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi e simili è intervenuta autorevole dottrina (*circolare Assonime n.44 del 27 luglio 2007*) per fornire alcune interpretazioni estensive che si ritiene dovranno ottenere un'opportuna conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate per poter essere serenamente attuate.

Le interpretazioni fornite sono le seguenti:

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

- ♣ la detrazione dovrebbe competere anche per quelle sostenute in proprio dagli enti e dalle società organizzatrici di tali manifestazioni, trattandosi comunque di servizi acquistati per essere messi a disposizione dei soggetti partecipanti;
- ♣ nella nozione di “convegni, congressi e simili” dovrebbero rientrare anche le riunioni organizzate al fine di trattare argomenti e problemi di interesse politico, tecnico, culturale, scientifico, ecc., i raduni di contenuto politico, culturale o di affari per la valutazione o la risoluzione di questioni di comune interesse<sup>1</sup>, gli incontri riservati agli intermediari, ai dipendenti, alla clientela ed a categorie professionali particolarmente interessate alla materia formante oggetto della riunione, o come anche gli incontri ed i seminari di aggiornamento finalizzati, ad es., a rendere note le caratteristiche di nuovi prodotti o di nuove procedure adottate dalle imprese di appartenenza, nonché i *c.d. “meetings”* e le *“conventions”* aziendali per l’approfondimento ed il dibattito su eventuali novità coinvolgenti il funzionamento e la vita interna delle imprese;
- ♣ la detrazione spetta non solo nei casi in cui dette spese vengano sostenute dal titolare dello studio professionale, o dall’imprenditore, per partecipare direttamente agli eventi dalla norma considerati, ma anche quando sono da questi sostenute per la partecipazione alle suddette manifestazioni da parte di soggetti che risultano legati allo studio professionale, od all’impresa, in ragione dell’attività esercitata, quali, ad es., i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi degli stessi;
- ♣ in caso di documentazione mancante che attesti la partecipazione all’evento (ad esempio perché gratuito e quindi, non viene pagata una quota di iscrizione) viene evidenziata l’opportunità (ma non la necessità) di ottenere comunque il rilascio, da parte degli organizzatori delle manifestazioni, di idonea documentazione che ne attesti l’effettiva presenza all’evento (attestato di partecipazione o documento simili).

## ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE STRUMENTALE POSSEDUTO DALLE IMPRESE INDIVIDUALI

Il decreto “milleproroghe”, nella versione convertita, dispone che l’immobile strumentale non debba necessariamente essere utilizzato al 30 novembre 2007, ma al contrario è sufficiente che esso sia **posseduto** a tale data: la modifica introdotta è di assoluto interesse e permette di accedere all’agevolazione con riferimento a quegli immobili che non erano utilizzati direttamente dall’imprenditore, ma erano concessi in locazione a terzi.

### Estromissione

La Finanziaria 2008 ha introdotto il provvedimento di “estromissione agevolata” che consente di far fuoriuscire un immobile dall’impresa individuale con una tassazione decisamente agevolata. Vale la pena di ricordare brevemente le caratteristiche dell’istituto.

**L’estromissione avviene entro il 30 aprile 2008 mediante comportamento concludente**; non è infatti necessario manifestare alcuna opzione all’Amministrazione Finanziaria bensì unicamente contabilizzare l’avvenuta estromissione mediante la registrazione sul libro giornale e sul libro inventari (se si utilizza la contabilità ordinaria), ovvero sui libri Iva (e beni ammortizzabili) nel caso di contabilità semplificata.

In via ordinaria l’estromissione sarebbe considerata operazione “analoga” alla cessione dell’immobile, con tassazione della plusvalenza ed eventuale rilevanza ai fini Iva; avvalendosi dell’estromissione agevolata sarà possibile:

- applicare un’imposta sostitutiva per le imposte dirette pari al 10% sul plusvalore realizzato; tale plusvalore è determinato confrontando al residuo fiscale, il valore catastale rivalutato (e non il valore normale del bene, solitamente molto più alto);
- applicare una sostitutiva Iva (se dovuta) pari al 30% dell’imposta che si dovrebbe applicare in caso di vendita; anche la sostitutiva Iva si determina con riferimento al valore catastale rivalutato del bene.

L’imposta sostitutiva come sopra determinata deve essere versata in 3 rate:

<sup>1</sup> Viene in proposito richiamata la definizione di “convegni” e di “congressi” contenuta nel Devoto-Oli, “Il dizionario della lingua italiana”, Le Monnier, 1995,

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

♦ <b>40%</b>	entro il termine di presentazione di Unico 2008
♦ <b>30%</b>	entro 16/12/2008 + interessi al 3%
♦ <b>30%</b>	entro 16/03/2009 + interessi al 3%

Visto l'evidente convenienza fiscale, anche alla luce della recente modifica normativa, lo Studio invita le imprese individuali a valutare l'opportunità di estromettere gli immobili strumentali posseduti (in particolare chi ha in prospettiva di chiudere l'attività entro qualche anno), contattando eventualmente lo Studio per effettuare considerazioni più specifiche sul caso concreto.

## LE REGOLE PER L'ACQUISTO DEI FARMACI

### AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ANNI 2007 E 2008

#### Le regole per l'anno 2007

Per gli acquisti di medicinali effettuati nell'anno 2007, da inserire nelle dichiarazioni (modello 730 e Unico) da presentare nei prossimi mesi, il contribuente ha potuto osservare regole di certificazione meno rigide di quelle introdotte a regime dal decreto n.159/07. Per verificare la valida certificazione di tali spese ai fini delle deduzioni e detrazioni, tuttavia, occorre prestare particolare attenzione in quanto sono stabilite regole differenti di certificazione per le spese sostenute nel 1° semestre (01.01.2007 – 30.06.2007) e per quelle sostenute nel 2° semestre (01.07.2007 – 31.12.2007).

#### Le regole per l'anno 2008

Il recente D.L. n.159/07 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai fini del riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni di cui agli artt.10 e 15 del Tuir, l'unico strumento valido di certificazione dei medicinali è rappresentato dallo scontrino c.d. "parlante" (o dalla fattura). Occorre ricordare che l'obbligo dello scontrino "parlante", inizialmente previsto a partire dal 1° gennaio 2007, ha subito delle semplificazioni per le difficoltà occorse nell'adattamento dei misuratori fiscali in uso nelle farmacie.

Si tratta di un documento che deve contenere la specifica indicazione della natura, della qualità e della quantità dei medicinali venduti nonché l'indicazione del codice fiscale del contribuente al quale il farmaco è destinato.

Con riferimento alla richiesta della "tessera sanitaria" da parte dei farmacisti ai fini del recupero del numero di codice fiscale dei contribuenti, è intervenuto di recente il Ministero della Salute per chiarire che la presentazione della predetta tessera non è obbligatoria e che il codice fiscale può essere annotato manualmente sullo scontrino da parte del farmacista.

Per gli acquisti relativi ai familiari a carico, si ritiene possibile indicare alternativamente sullo scontrino sia il codice fiscale del familiare a carico (ad esempio il figlio) che del soggetto al quale il familiare risulta a carico (ad esempio il genitore).

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

DATA ACQUISTO	DOCUMENTAZIONE VALIDA
DAL 01.01.2007 FINO AL 30.06.2007	Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale) Scontrino parlante senza codice fiscale (non necessario annotarlo in calce) Scontrino con indicazione "medicinale" o "farmaco" (non necessaria alcuna ulteriore indicazione, nemmeno in codice fiscale) Scontrino generico (con autocertificazione si attesta la spesa per farmaci)
DAL 01.07.2007 AL 31.12.2007	Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale) Scontrino parlante senza codice fiscale (necessario, da parte del contribuente, annotarlo in calce) Scontrino con indicazione "medicinale" o "farmaco" (necessaria documentazione del farmacista che attesta la natura, qualità e quantità dei farmaci e l'annotazione da parte del contribuente del codice fiscale) Scontrino generico (non possibile l'autocertificazione ma necessaria la documentazione del farmacista e l'annotazione del codice fiscale da parte del contribuente)
DAL 01.01.2008	Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale rilevato dalla tessera sanitaria) Scontrino parlante con codice fiscale annotato dal farmacista (assenza della tessera sanitaria)

**IMPORTANTE:** dal 1° gennaio 2008 non è più ammessa l'annotazione del codice fiscale da parte del contribuente e gli scontrini con indicazione "MEDICINALE" o "FARMACO" o "VARIE", in quanto non è più possibile avvalersi della documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri saluti

Con viva cordialità

F.to Paolo Moscato - Paolo Torazza – Alberto Papone

**Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 MARZO AL 15 APRILE 2008**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 25 marzo al 15 aprile 2008, con il commento dei termini di prossima scadenza.

**Lunedì 31 Marzo**

770/2008 Semplificato

Attenzione: il termine del 31 marzo per l'invio telematico della dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod.770 Semplificato è stato prorogato al 31 maggio 2008 dalla L. n.31 del 28/02/08 di conversione del D.L. n.248 del 31/12/07 (Milleproroghe).

# STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

## Presentazione del modello EMens

Scade il 31 marzo il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

## Versamento dei contributi ENASARCO al FIRR

Scade il 31 marzo 2008 il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.

## Presentazione dichiarazioni richiesta rimborso e forfetizzazione contributo CONAI

Scade sempre il 31 marzo il termine di presentazione dei seguenti modelli: 6.6 per la richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2007; 6.5 per la richiesta plafond di esenzione sui dati 2007 per il 2008; 6.14 richiesta forfetizzazione contributo per le etichette e 6.17 per la richiesta forfetizzazione contributo imballaggi di sughero.

## Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2008. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito del D.L. n.223/06 ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni da parte dei soggetti tenuti al versamento.

Termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali da parte dei soggetti che effettuano il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, sia con strumenti elettronici che cartacei. Entro il medesimo termine i soggetti interessati devono redigere il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Il D.P.S. deve essere aggiornato e rivisto ogni anno entro il 31 marzo, periodicamente è necessario verificare il rispetto delle prescrizioni normative, e annualmente corre l'obbligo di effettuare un percorso formativo specifico da parte del titolare, dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati (per gli approfondimenti si rimanda al supplemento alla circolare mensile di febbraio 2008).

**Martedì 15 Aprile**

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.

Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE